



MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2000 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'articolo 6 del decreto dirigenziale 28 ottobre 1999 di approvazione dello schema di certificazione unica, modello CUD2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che, in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e le disposizioni riguardanti la manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nei modelli di dichiarazione semplificata (modd. 730) approvati per l'anno precedente ;

Ritenuta, infine, l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

Decreta

Art. 1

1. Sono approvati gli annessi modelli **730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo** e la busta per la consegna del modello 730-1 (*allegato A*), concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da presentare nell'anno 2000.

2. I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo decreto. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata.

3. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (Pantone n. 347 U).

Art. 2

1. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE".

3. I modelli di cui all'art. 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 3 dell'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347 U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di strutture e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 4

1. I modelli di cui all'art. 1 sono distribuiti gratuitamente dal Ministero delle finanze presso i comuni o possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze ove sono resi disponibili in formato elettronico.

2. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nell'art. 3, comma 2, e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza	minima cm 23 - massima cm 25;
altezza	minima cm 11 - massima cm 16.

2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1 e quelle per la sua conservazione.

Art. 6

1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati della dichiarazione di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'articolo 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17-01-2000

Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate
(Dr. Massimo ROMANO)